



# COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

-----

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 11 DEL 02-04-2016

**OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addì due del mese di Aprile, alle ore 11:30, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
DAPRATI ANDREA	PRESIDENTE	X	
PROCE CHIARA SIMONA	ASSESSORE COMUNALE		X
GABBA FRANCESCO	ASSESSORE COMUNALE	X	
Presenti - Assenti		2	1

Partecipa alla seduta il ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.

Il sig. ANDREA DAPRATI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 11 del 30-03-2016

Oggetto: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016.

Presentata dal Servizio: Struttuta 2 - Economico Finanziaria, Tributi e Personale

Allegati: 0

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visto:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001, con il quale è stata modificata la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L. 15/11/1993, n. 507;

**Visto** l'art. 11 comma 10 legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'Art. 30 comma 17 della legge finanziaria 2000 recita: "le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

**Visto** l'art. 77 -bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

**Dato atto** che l'art. 13 comma 4 lettera A) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 (Manovra Monti) n. 214 abroga l'art. 1 del D.L. n. 93/2008 e revoca il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali previste dalla succitata normativa;

**Vista** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 articolo II;

**Visto** l'art. 53 comma 16 della L. 23/12/00, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/01, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento .In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 (G.U. Serie Generale n. 55 del 07/03/2016) con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

**Visto** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico*

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio “ l’istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote“ ( Art. 42 comma 2 Lett. f) mentre rientra nelle competenze della Giunta la determinazione delle stesse in quanto“ atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale” ( Art. 48 – comma 2);

**Preso atto** del parere espresso dal Responsabile del servizio sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**DELIBERA**

- 1) Di approvare, per l’esercizio finanziario 2016 e per i motivi indicati in premessa, le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni come indicati nell’ allegato A);.
- 2) Il competente Responsabile del Servizio provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. n° 267/ 2000.

Allegato A

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ					
ORDINARIA E LUMINOSA Tabella 1 (art.7 c.6 e 7, art.12)	Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadro)				
	Superficie	Pubblicità ordinaria		Luminosa o illuminata	
	fino a mq 5,5	Euro	11,36	Euro	22,72
	da mq 5,5 a mq8,5	Euro	17,04	Euro	34,09
	oltre mq 8,5	Euro	22,72	Euro	45,45
<i>Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente</i>					
CON VEICOLI Tabella 2 (art.13, c.1)	Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadro)				
	Interna	Euro	11,36		
	Esterna	Euro	11,36	fino a mq 5,5	
		Euro	17,04	da mq 5,5 a mq8,5	
Euro	22,72	oltre mq 8,5			
<i>Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento</i>					
SU AUTOVEICOLI Tabella 3 (art.13, c.1)	Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro quadro)				
	Euro	49,58	per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg		
	Euro	74,37	per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg		
	Euro	24,79	per autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie		
<i>Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.</i>					
PANNELLI LUMINOSI Tabella 4 (art.14, c.1, 2, 3)	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadro)				
	Euro	16,53	effettuata per conto proprio dall'impresa		
	Euro	33,05	effettuata per conto terzi		
<i>Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione</i>					
CON PROIEZIONI Tabella 5 (art.14, c.4, 5)	Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)				
	Euro	2,06	<i>Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera dopo tale periodo è ridotta del 50 per cento</i>		
CON STRISCIONI Tabella 6 (art.15, c.1)	Pubblicità con striscioni				
	Euro	11,36	tariffa per mq e per periodi di giorni 15 o frazioni		
CON AEROMOBILI Tabella 7 (art.15, c.2)	Pubblicità con aeromobili				
	Euro	49,58	tariffa per ogni giorno o frazione		

CON PALLONI FRENATI Tabella 8 (art.15, c.3)	Pubblicità con palloni frenati		
	Euro	24,79	tariffa per ogni giorno o frazione
CON ALTRI MEZZI Tabella 9 (art.15, c.4)	Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro		
	Euro	2,06	tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione
CON AMPLIFICATORI Tabella 10 (art.15, c.4)	Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori		
	Euro	6,20	tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione

<b>DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b> Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm70x100 (art.19)			
Per i primi 10 giorni		Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	
Euro	1,03	Euro	0,31
<p>Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento                      Per i manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%                      Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10 per cento con un minimo di Euro 25,82 a commissione (art.32. comma 9 D. Lgs. N507/1993)</p>			

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 11 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	2	
Favorevoli	2	DAPRATI ANDREA - GABBA FRANCESCO
Contrari	0	
Astenuti	0	

### DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	2	
Favorevoli	2	DAPRATI ANDREA - GABBA FRANCESCO
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO  
*F.to ANDREA DAPRATI*

IL SEGRETARIO  
*F.to ROBERTO BARIANI*